



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
 SEZIONE SECONDA CIVILE

sent. 2016/13
 dep 30/12/13
 pubbr. 30/12/13
 conu. 5062/13
 Rep. 5495/13

6

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. [redacted] Ruolo Generale promossa

DA

[redacted]

con il patrocinio degli Avv.ti [redacted] e [redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da foglio allegato al verbale di udienza del 13.06.2013"

OPPONENTE

CONTRO

[redacted]

in persona del legale rappresentante pro tempore,

con il patrocinio degli Avv.ti [redacted] ed [redacted] come da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da comparsa di costituzione e risposta"

OPPOSTA

OGGETTO: "Opposizione a decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23.10.09"

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [redacted] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23.10.09, con il quale le veniva ordinato di pagare a [redacted]

GF

[redacted] (d'ora innanzi, per brevità, [redacted], la somma di Euro 9.633,34 oltre interessi e spese, a saldo del corrispettivo dovuto per lavori di posa di pavimentazione e rifacimento di rivestimenti interni eseguiti nell'immobile di [redacted] in [redacted] come da fatture n. 3, n. 5 e n. 6 dell'anno 2009.

La richiesta di revoca del decreto era supportata da eccezione estintiva di pagamento dell'intero corrispettivo, convenuto tra le parti in Euro 9.600,00, nonché da allegazione di vizi delle opere eseguite da [redacted] causativi di danni quantificati in Euro 4.000,00 e dei quali l'opponente chiedeva, in via riconvenzionale, di essere ristorata.

Si costituiva l'opposta che insisteva nella propria pretesa economica e affermava la pretestuosità delle avverse allegazioni e richieste.

La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, la prova orale chiesta dalle parti e CTU estimativa. All'udienza del 11.07.2013 era posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per le ragioni che si vanno ad esporre.

E' principio regolatore dell'onere della prova definitivamente acquisito quello secondo cui chi agisce per ottenere l'adempimento ovvero il risarcimento del danno deve provare il fatto costitutivo del suo diritto e quindi la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si assume inadempita mentre non è onerato di dimostrare l'inadempimento altrui (Cass. civ. 30.10.2001 n. 13533). La corretta ed integrale applicazione del precedente principio impone all'attore di provare l'esistenza del titolo ed il suo specifico contenuto, ciò anche per quanto attiene all'accordo sul compenso, se contestato dalla controparte.

Orbene, nel caso di specie non sono controversi l'esistenza del titolo negoziale da cui origina il credito di [redacted] portato dalla fattura n. 6/2009 azionata in via monitoria, né l'effettiva esecuzione dei lavori edili da parte della società opposta nell'immobile di [redacted] sicché tali circostanze possono ritenersi provate a norma dell'art. 115 c.p.c.

Non ha trovato invece adeguato riscontro, all'esito dell'istruttoria svolta, la circostanza addotta da [redacted] circa l'ammontare del compenso pattuito con [redacted] in complessivi Euro 19.218,00, oltre IVA, poiché tra le parti non è stato concluso

contratto scritto, né [redacted] ha fornito all'opponente il preventivo scritto del costo dei lavori, mentre le prove testimoniali raccolte sul punto hanno offerto scarsi elementi di valutazione e sono parzialmente inattendibili.

Il testimone [redacted], cosciente di [redacted] e [redacted] che mise in contatto le parti, ha dichiarato di nulla sapere degli accordi intervenuti tra le stesse, mentre il testimone [redacted] ha confermato la prospettazione di [redacted] sull'ammontare del costo lavori, pattuito in Euro 9.500,00-9.600,00 circa.

E' sul [redacted] che si esprime valutazione di inattendibilità, giustificata dal consolidato e stabile rapporto di convivenza del teste con [redacted] dal diretto coinvolgimento del [redacted] nelle trattative, nelle fasi di esecuzione dei lavori e di esecuzione dei pagamenti, come emerso dalla assai significativa affermazione del teste [redacted] fondata da conoscenza diretta acquisita presso l'immobile alla presenza di [redacted] e [redacted] per la quale "il [redacted] sosteneva che c'erano vizi di posa in opera e per tale ragione non voleva pagare in quanto il pagamento avrebbe demotivato [redacted] dall'intervenire per eseguire lavori di ripristino": ne emerge, con evidenza, il coinvolgimento di [redacted] negli interessi economici in contestazione ed il suo interesse ad un esito della lite favorevole alla [redacted] tali da privare il testimone della indispensabile posizione di terzietà che permette di assumerne come veridiche e genuine le affermazioni.

Non può poi sottacersi che la dichiarazione di [redacted] non è supportata da alcun elemento esterno e che l'eccezione estintiva di integrale pagamento di [redacted] trova un dato obiettivo di smentita nella fattura n. 5/09 emessa da [redacted] ove è indicato, nella parte descrittiva, che trattasi di "2° acconto lavori" e non di saldo, indicazione sulla correttezza della quale [redacted] ha ritenuto di non muovere alcuna contestazione per mesi, fino al ricevimento della fatt. n. 6/09, respinta e restituita all'emittente.

Resta comunque che neppure [redacted] ha dato dimostrazione dell'accordo sul compenso dei lavori per l'importo di Euro 19.218,60, oltre IVA, ciò che ha reso necessario disporre CTU estimativa del valore delle opere eseguite da [redacted] in applicazione dell'art. 1657 cod. civ., il quale, per costante giurisprudenza, permette al giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 cod. civ., di determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità

della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa (cfr. Cass. civ. 28.07.2000 n. 9926; Cass. civ. 16.05.2006 n. 11364; Cass. civ. 17.07.2007 n. 15926).

La CTU espletata dal geom. [redacted] con accertamento accurato dello stato dei luoghi, condotta sulla base delle risultanze documentali disponibili e parametrata, nella valutazione delle opere eseguite da [redacted] al prezziario delle opere edili della Camera di Commercio di Rimini e provincia dell'anno 2009, è pervenuta a risultati da condividere integralmente e che questo Giudice fa propri: il valore complessivo dei lavori eseguiti dalla società opposta è stato stimato in Euro 13.859,62, oltre IVA, e a tale somma andrà pertanto commisurato il saldo del corrispettivo dei lavori ancora dovuto da [redacted] previa detrazione dallo stesso dell'importo delle due fatture n. 3 e 5 del 2009, già pagate dalla committente come risulta dai bonifici bancari prodotti.

Non può essere invece riconosciuto a [redacted] il costo degli interventi sull'intonaco al fine di rendere complanare il piano di posa, stimati dal CTU in Euro 1.000,00-1.500,00, poiché della effettiva esecuzione di tali lavori, propedeutici alla posa dei rivestimenti, [redacted] non ha dato dimostrazione: non vi sono in atti documenti comprovanti il loro espletamento, né su tale circostanza l'opposta ha dedotto prove orali (i capitoli di prova articolati da [redacted] hanno ad oggetto unicamente l'ammontare del compenso, il subentro ad altra ditta e l'esecuzione dei battiscopa).

La domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da [redacted], giustificata dall'asserita presenza di vizi delle opere non è fondata e merita rigetto.

Non si può prescindere dall'evidenziare che, stando alle risultanze disponibili, mai nessuna denuncia è stata fatta dall'opponente a [redacted] quanto a non corretta esecuzione dei lavori, ciò che depone per l'inesistenza o marginalità dei difetti, entrambe confermate dal CTU nel proprio elaborato, laddove ha affermato, da un lato, che la divergenza cromatica riscontrata in alcune fughe della pavimentazione "rientra nel concetto di normale tollerabilità del settore per manufatti di questo tipo", e, dall'altro, che mancano alcuni pezzi di rifinitura della zoccolatura e che modesti sono i difetti di rifinitura di alcune piastrelle.

Nella situazione rilevata dal CTU e appena descritta non sono dunque configurabili vizi dei lavori nei termini indicati dall'art. 1667 cod. civ, atteso che essi rientrano nei limiti della tollerabilità o sono assolutamente marginali, e comunque la loro mancata eliminazione da parte di [redacted] trova legittima giustificazione nel rifiuto di

[redacted] di corrispondere il saldo dei lavori, inadempimento ben più grave e valutabile ex art. 1460 cod. civ.

Alla luce dei precedenti assunti, [redacted] deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore [redacted] della global somma di Euro 4.259.62 (già detratti gli acconti pagati da [redacted] nell'aprile 2009 per complessivi Euro 9.600,00) a saldo del corrispettivo dei lavori per cui è causa, oltre interessi legali dal deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta, e non essendovi dimostrazione dei presupposti applicativi della disciplina sulle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/02).

Le spese di lite sono poste a carico di [redacted] rimasta sostanzialmente soccombente, ma si reputa giustificato operare una compensazione delle stesse nella misura del 30% (estesa a quelle del procedimento monitorio), in quanto il credito di [redacted] è comunque risultato inferiore all'importo chiesto nel ricorso monitorio e nelle conclusioni rassegnate nella comparsa costitutiva, richiamata all'udienza di precisazione; tali spese sono liquidate in base ai criteri del DM 140/2012, applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 41 del detto decreto.

Le spese di CTU sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da [redacted] nei confronti di [redacted], così decide:

- revoca il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23.10.2009;
- dichiara tenuta e condannata [redacted] al pagamento in favore della società opposta della residua somma di Euro 4.259.62 (già detratti gli acconti pagati da [redacted] nell'aprile 2009 per complessivi Euro 9.600,00), oltre IVA e oltre interessi legali dal deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dall'opponente;
- dichiara tenuta e condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite sostenuta da [redacted] che liquida in Euro 2.100,00, di

cui Euro 2.040,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge,
già operata la compensazione per il restante 30%;

- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna,
le spese di CTU liquidate in corso di causa.

Reggio Emilia, 28 dicembre 2013

IL GIUDICE

dott. Cristina Ferrari



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIA
Paola De Rosa